

Oggetto: FACSIMILE DI CONTRATTO TRA CONTROPARTE E TERZO DATORE
PER LA COSTITUZIONE DI PRESTITI IN GARANZIA

Tra

(denominazione Controparte) _____

(codice ABI) _____

(di seguito 'Controparte')

e

(denominazione terzo datore) _____

(codice ABI) _____

(di seguito 'terzo datore')

Premesso che:

la Controparte ha stipulato con la Banca d'Italia un Contratto quadro sulle garanzie per operazioni di finanziamento, nel Contratto quadro è previsto che la costituzione di prestiti in garanzia possa essere effettuata da un soggetto terzo rispetto alla Controparte delle operazioni di politica monetaria

Le parti convengono quanto segue:

Articolo 1

1. Il terzo datore si obbliga, per il caso di costituzione in pegno di prestiti a favore della Banca d'Italia a garanzia della Controparte, ad adempiere tutti gli obblighi che nel Contratto quadro sono posti a carico del costituente, e, in particolare:

- a compiere tutti gli atti, osservare tutte le formalità ed effettuare tutte le comunicazioni e segnalazioni dovute, nei termini e con le modalità di cui agli articoli 2, 3, 8, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 del Contratto quadro;
- a segnalare ogni variazione o rettifica dei dati relativi a ciascun prestito da esso segnalato. A mero titolo esemplificativo, costituiscono variazioni soggette all'obbligo di segnalazione quelle relative a rimborsi parziali di capitale o a variazioni nel merito di credito del debitore o del garante. Le segnalazioni di cui al presente articolo devono essere effettuate nei tempi e secondo le modalità indicate nella Guida per gli operatori per la politica monetaria;

- a porre in essere ogni atto o attività necessari per consentire alla Banca d'Italia di compiere le verifiche ed i controlli di cui agli articoli 32 e successivi del contratto quadro.

- 2. Il terzo datore si obbliga a fornire alla Controparte l'assistenza e le informazioni necessari per consentire alla medesima di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal Contratto quadro.

Articolo 2

Il terzo datore, per i prestiti costituiti in garanzia a favore della Banca d'Italia ai sensi del presente contratto, si obbliga a riscuotere gli interessi, i pagamenti parziali e il prestito a scadenza, nonché i proventi derivanti da eventuali garanzie accessorie, nonché ad accettare l'incarico al medesimo eventualmente conferito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 22 del Contratto quadro.

Articolo 3

La Controparte si obbliga a fornire al terzo datore l'assistenza e le informazioni necessari per consentire al medesimo di adempiere le proprie obbligazioni nascenti dal presente contratto.

Articolo 4

Ciascuna delle parti può recedere dal presente contratto previo preavviso da comunicare all'altra parte almeno [...] giorni prima. Del recesso viene informata la Banca d'Italia.